



*Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

Esame di Stato 2022 – Il ciclo

a cura del CORPO ISPETTIVO

USR per il Piemonte

Email: corpoispettivo_piemonte@istruzione.it

I documenti di riferimento

Ordinanza ministeriale

O.M. 14 marzo 2022, n. 65

Nota M.I. 28 marzo 2022, n. 7775

Commissioni

O.M. 14 marzo 2022, n. 66

Curriculum dello studente

Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2020, n. 88

Nota M.I. AOODGOSV 31 marzo 2022, n. 8415

Nota M.I. AOODGOSV 6 maggio 2022, n. 11933 (sezioni carcerarie)

Nota M.I. AOODGOSV 5 maggio 2022, n. 11661 (alunni degenti in luoghi di cura)

Altri riferimenti essenziali

Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62


Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)

O.M. 16 maggio 2020, n. 11 (Integrazione credito classe terza)

Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13361

Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13360

USR per il Piemonte pagina dedicata



Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Organizzazione | Tutti gli archivi | Area Tematica | Ricerca avanzata | Corsi | Amministrazione Trasparente

Home | Esame di Stato 2022

NORMATIVA
Vai alla sezione

TASK FORCE REGIONALE
Vai alla sezione

TASK FORCE PROVINCIALI
Vai alla sezione

CONFERENZE DI SERVIZIO

LINK area tematica:

<http://www.istruzioneepiemonte.it/esame-di-stato-2022/>

Le novità dell'esame di Stato 2022

Le deroghe per i candidati interni

Il requisito della frequenza: le Istituzioni scolastiche valutano le deroghe *di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.*

I requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 62/2017: si prescinde perciò dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b) e dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).

Le novità dell'esame di stato 2022

Composizione della commissione – O.M. 14 marzo 2022, n. 66

Art. 2, comma 2: *«Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi»*

Art. 5, comma 3, lettera e): *«il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato».*

O.M. 14 marzo 2022, n. 65

Art. 12, comma 2, lettera b): *«i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente».*

Le novità dell'esame di stato 2022

La seconda prova

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 30 , comma 1, lettera a)

*«Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35, commi 2 e 3: a) **nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano**, fermo restando quanto previsto all'articolo 8 e 26, comma 2, **i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le prove scritte si svolgono necessariamente in presenza**».*

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 17, comma 2

«Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2021/2022, è il seguente:

- **prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022**, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);*
- **seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022**. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018».*

Le novità dell'esame di stato 2022

La seconda prova

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 17, co. 1

«Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs. 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al D. M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio».

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 17, co. 4

*«Le prove, nei casi previsti, **proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo**».*

Le novità dell'esame di stato 2022

Il credito scolastico

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 11, co. 1

*«Per il corrente anno scolastico **il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti**. I consigli di classe attribuiscono il credito **sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017** nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo **e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C** alla presente ordinanza».*

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 11, co. 5

*«Nei **percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello**, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio **per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti**. In particolare, **per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti**; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella».*

Tabella di conversione dei crediti

Allegato C

Tabella 1
Conversione del credito scolastico
complessivo

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

Tabella 2
Conversione del punteggio
della prima prova scritta

Punteggio in base 20	Punteggio in base 15
1	1
2	1.50
3	2
4	3
5	4
6	4.50
7	5
8	6
9	7
10	7.50
11	8
12	9
13	10
14	10.50
15	11
16	12
17	13
18	13.50
19	14
20	15

Tabella 3
Conversione del punteggio
della seconda prova scritta

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al d.lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantésimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C.





Le pubblicazioni

quesiti e risposte

La pubblicazione degli esiti degli scrutini

D. Dove devono essere pubblicati gli esiti degli scrutini finali?

R. «Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali» (O.M. 65/2022, art. 3, co. 2).

La pubblicazione dei calendari dei colloqui

D. Dove deve essere pubblicato il calendario dei colloqui?

R. *«Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail» (O.M. 65/2022, art. 15, co. 6).*

La pubblicazione in sede di esame

D. Dove si pubblica l'esito degli scritti?

*R. «Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, **tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento**, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi» (O.M. 65/2022, art. 21, co. 3).*



Attribuzione del credito

quesiti e risposte

L'attribuzione del credito

D. Come procedere alla verifica crediti dei candidati esterni a seguito degli esami preliminari?

R. *«Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; **la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno» (O.M. 65/2022, art. 5, co. 2).***

L'attribuzione del credito

D. Come procedere con l'integrazione del credito previsto dall'articolo 4, comma 4, dell'O.M. 11/2020?

R. Nell'O.M. 11/2020 si leggeva:

«Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti».

Se la possibilità di integrare il credito non è stata presa in considerazione nell'a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo nello scrutinio finale del corrente anno scolastico (attuali classi V).

L'attribuzione del credito: casi particolari

D. Come viene attribuito il credito scolastico nei Percorsi IDA (Istruzione degli adulti)?

R. L'art. 11, comma 5 dell'O.M. 65/2022 prevede che per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico sia attribuito con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d.lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti;
- per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

Il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, è convertito in cinquantesimi, in base alla Tabella 1 di cui all'Allegato C dell'O.M. 65/2022.

L'attribuzione del credito: casi particolari

D. Durante l'esame dei fascicoli degli studenti di IP emerge che nei percorsi scolastici spesso le Qualifiche della Regione Piemonte di 3° e 4° Livello (Piazza dei mestieri, Immaginazione e lavoro, Cnos Fap) con relativa valutazione finale, sostituiscono la frequenza del 3° e 4° anno. Il relativo credito è stato assegnato in base alla votazione ottenuta seguendo la tabella ministeriale. I crediti possono superare 7 e 8. È corretta questa procedura?

R. La procedura è corretta. Nei fascicoli degli studenti si dovrebbe trovare traccia del passaggio fra i sistemi (da leFP a Istruzione) con riferimento all' O.M. 87/2004. Per questi passaggi, non c'è norma specifica per attribuzione dei crediti. Nella maggior parte dei casi, gli IIPP applicano proprio la procedura di trasformazione del voto di qualifica in media per i crediti. L'altra strada possibile (attribuzione del minimo per ogni anno di corso) risulta infatti penalizzante per gli studenti.

L'attribuzione del credito: casi particolari

D. Come occorre procedere nel caso di uno studente che, dopo aver frequentato la classe terza dell'istruzione "diurna", conseguendo al termine dell'anno l'ammissione alla classe successiva e il credito scolastico, sia stato poi inserito nel secondo periodo didattico dei percorsi di II livello dell'istruzione degli adulti?

R. Il percorso già compiuto da questo candidato nella classe terza dell'istruzione "diurna" è stato considerato nell'ambito del PFI ed ha determinato le modalità e i tempi di frequenza del secondo periodo didattico dell'istruzione degli adulti di secondo livello. Si ritiene perciò che dei voti conseguiti in esito al terzo anno del percorso "diurno" si debba tener conto nell'ambito dell'assegnazione dei voti delle discipline in sede di scrutinio finale del secondo periodo didattico, pervenendo poi, sulla base della media di tale scrutinio finale, all'attribuzione di un unico credito (nella modalità ordinaria per i percorsi di secondo livello).

L'attribuzione del credito: casi particolari

D. Come occorre procedere nel caso di uno studente di un corso serale di vecchio ordinamento (ossia precedente alla riforma introdotta dal D.P.R. 263/2012 e applicata dall'a.s. 2013/14) cui sia già stato attribuito un credito distintamente per il 3^a e per il 4^a anno e che abbia successivamente interrotto gli studi, riprendendoli poi in un percorso di secondo livello di nuovo ordinamento?

R. In questo caso lo studente ha già assolto la frequenza del terzo e del quarto anno ed ha frequentato nel nuovo ordinamento solo il terzo periodo didattico. I crediti separatamente conseguiti all'esito del terzo e del quarto anno del percorso di vecchio ordinamento sono da considerare acquisiti. Per il corrente a.s. 2021/2022, il credito è calcolato sulla base della tabella di cui all'allegato A al d.lgs. 62/2017. Il credito complessivo sarà successivamente convertito ai sensi della tabella 1 di cui all'allegato C all'ordinanza.



Alunni con disabilità, dsa o bes

quesiti e risposte

Alunni con disabilità, dsa o bes

D. Chi ha il compito di stabilire la tipologia dell' esame, se equipollente o non equipollente in coerenza con il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)?

R. Sarà compito del consiglio di classe stabilire quale tipo di esame sarà più efficace per i ragazzi e le ragazze con disabilità certificate.

Inoltre, sempre il consiglio di classe sarà responsabile della decisione, oltre che sulla **tipologia di esame di stato per alunni disabili**, anche sul valore equipollente o non equipollente della prova, in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI. Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determineranno il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per gli studenti per i quali saranno predisposte prove d'esame non equipollenti, o che partecipando agli esami non saranno tenuti a sostenere una o più prove, sarà rilasciato un attestato di credito formativo.

(O.M. 65/2022, art. 24 co. 1, 3)

Alunni con disabilità, dsa o bes

D. È da prevedere anticipatamente l'insegnante di sostegno durante le prove d'esame? Chi ha il compito di deciderlo?

R. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, con riferimento ai disabili certificati, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito l'alunno o l'alunna durante l'anno. Su proposta del presidente, la sottocommissione potrà deliberare l'eventuale nomina del / dei docenti di supporto da nominare per accompagnare l'alunno durante lo svolgimento della prova d'esame.

(O.M. 65/2022, art. 24, co. 4)

Alunni con disabilità, dsa o bes

D. Chi ha il compito di stabilire le modalità dell'esame per gli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)?

R. Gli studenti con DSA sono ammessi a sostenere l'esame anch'essi sulla base del proprio **piano didattico personalizzato**, la sottocommissione sulla base di questo *piano* e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, individuerà le modalità di svolgimento delle prove d'esame di stato per i suddetti alunni. Durante lo svolgimento delle prove d'esame i candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, strumenti compensativi previsti dal PDP e potranno essere loro concessi tempi più lunghi rispetto a quelli ordinariamente previsti per l'effettuazione delle prove scritte.

(O.M. 65/2022, art. 25, co. 1, 2)

Alunni con disabilità, dsa o bes

D. Chi ha il compito di stabilire le modalità dell'esame per gli studenti con BES (bisogni educativi speciali) ?

R. «Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione».

(O.M. 65/2022, art. 25, co. 6)



Indicazioni operative

quesiti e risposte

approfondimenti

Indicazioni operative

D. A quali disposizioni è opportuno porre particolare attenzione in relazione alla predisposizione di locali a disposizione della Commissione?

R. *«I locali individuati nelle scuole dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell'agibilità e dell'igiene, nonché dignitosi e accoglienti, in modo da offrire un'immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza. Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inadeguati in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, **si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati.***

Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati».
(Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13360)

Indicazioni operative

D. Quali strutture e strumenti devono essere messi a disposizione delle commissioni?

R. *«I locali stessi dovranno essere attrezzati con **fotocopiatrici perfettamente funzionanti**, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione. [...] **Le commissioni dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete internet e delle stampanti in uso nelle scuole.** Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, **il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.** Dovrà, inoltre, essere assicurata un'attività **continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un'adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell'assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame. In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a inserire tutti i dati degli studenti necessari per l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web"».*** (Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13360)

Indicazioni operative

D. Quali attenzioni dare all'utilizzo della rete internet nei giorni delle prove scritte?

R. *«Tenuto conto della necessità di consentire l'espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, **nel giorno dedicato a tale prova, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il collegamento con la rete internet esclusivamente da parte dei computer utilizzati:***

- 1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;*
- 2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;*
- 3) dal Referente o dai Referenti di sede.*

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà, di norma, essere disattivato il collegamento alla rete internet di tutti gli altri computer presenti all'interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte» (Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13360).

Indicazioni operative

D. Come comportarsi per l'invio delle prove scritte per i candidati con disabilità visiva e per i candidati che svolgono l'esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere?

R. «*Eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere indirizzate alla Struttura tecnica esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle Commissioni e saranno esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i richiedenti. Per quanto riguarda i **candidati che svolgono l'esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio)**, eventuali richieste di “plico cartaceo” saranno indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici regionali o dalle loro Articolazioni territoriali alla Struttura tecnica esami di Stato.*

Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell'Amministrazione centrale con modalità che saranno successivamente rese note» (Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13360).

Indicazioni operative

D. Quali indicazioni operative riguardano la custodia dei plichi cartacei contenenti le tracce della prima prova scritta?

R. *«Il testo della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione viene trasmessa, alle scuole interessate, come di consueto, con procedura telematica ("plico telematico"). Nondimeno, alcuni testi devono essere necessariamente trasmessi con plico cartaceo (prove per non vedenti, detenuti e degenti). Si tratta complessivamente, stando ai dati storici, di circa venti plichi. **Continua a sussistere, pertanto, l'esigenza di garantire la sicurezza della gestione dei plichi cartacei di cui sopra, anche al fine di evitare atti vandalici.** Pertanto, anche quest'anno il Ministero si avvarrà, per le operazioni connesse alla custodia dei plichi in oggetto, della sperimentata disponibilità e collaborazione delle Forze dell'ordine con le quali sono state già assunte, nelle appropriate sedi decisionali, le opportune intese» (Nota M.I. AOODGOSV 23 maggio 2022, n. 13361).*

Il dettaglio delle indicazioni operative è reperibile sulla pagina dedicata del sito dell'USR per il Piemonte.

Indicazioni operative

D. Possono essere usate le calcolatrici?

*R. «Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è **consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274.** Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta». (O.M. 65/2022, art. 20, co. 11).*

Si fa presente che sull'utilizzo delle calcolatrici, **successivamente all'O.M. 65/2022, è stata emanata la Nota M.I. DGOSV 25 marzo 2022, n. 7673** (Integrazione dell'elenco delle calcolatrici elettroniche ammesse all'uso nelle prove scritte dell'esame di Stato – a.s. 2021/2022).

Indicazioni operative

D. Possono essere utilizzate altre strumentazioni specifiche?

R. *«Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative»* (O.M. 65/2022, art. 20, co. 10).

Indicazioni operative

Versamento contributi

O.M. n. 65/2022 – art. 31, co. 3

*«Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, **regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.** Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competenteUSR. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. **La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.** In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore».*

Indicazioni operative

Plico telematico

O.M. 14 marzo 2022, n. 65 – Art. 35, co. 2

*«L'invio della prima prova scritta avviene attraverso il “plico telematico”, contenente i testi della prima prova scritta. **Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede"».***



Curriculum dello studente

Curriculum dello studente

Nota M.I. AOODGOSV, prot. n. 8415 del 31 marzo 2022

«Ai sensi dell'O.M. n. 65/2022, nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico ... al fine dello svolgimento del colloquio” (art. 16, c. 6), in cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” (art. 22, c. 1). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (art. 22, c. 5).

A seguito dell’operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo “Commissione web” oppure, nel caso la Commissione sia stata motivatamente impossibilitata ad avvalersi di tale applicativo, in formato digitale nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più opportune».

Curriculum dello studente: indicazioni specifiche

Nota M.I. AOODGOSV, prot. n. 11933 del 6 maggio 2022 (sezioni carcerarie)

«Come noto, la compilazione delle parti di competenza degli studenti avviene su piattaforma informatica accessibile tramite credenziali personali. **In considerazione delle eventuali problematiche legate all'accesso diretto alla rete e all'utilizzo delle strumentazioni informatiche da parte degli studenti frequentanti sezioni carcerarie, le suddette Note hanno previsto l'individuazione, da parte della Commissione didattica prevista dall'art. 41 comma 6 del D.P.R. n. 230/2000, di un membro referente cui viene affidata un'importante funzione di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum.** Ad ogni buon fine si ricorda che essa può avvenire, in base alle specifiche situazioni, in una delle seguenti modalità:

- **tramite la compilazione offline** su file del Curriculum in formato editabile, con trasferimento delle informazioni a sistema a cura del referente;
- **tramite la compilazione su versione cartacea del Curriculum**, con trasferimento delle informazioni a sistema a cura del referente;
- **direttamente online**, tramite l'accesso a sistema del referente».

Curriculum dello studente: indicazioni specifiche

Nota M.I. AOODGOSV, prot. n. 11661 del 5 maggio 2022 (alunni degenti in luoghi di cura)

*«A tale riguardo, per quel che concerne i candidati agli esami che, degenti in luoghi di cura/ospedali o in istruzione domiciliare, siano **impossibilitati a vario titolo (difficoltà tecniche o condizioni di salute) ad accedere direttamente alla rete per lo svolgimento delle operazioni di competenza nella piattaforma informatica, è opportuno che sia prevista una specifica procedura di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum.** Nello specifico, qualora lo studente non abbia la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma digitale, è opportuno che sia individuato un docente tra quelli che hanno seguito lo studente, preferibilmente anche membro della Commissione d'esame, che – in qualità di tutor - possa accompagnare lo studente nella compilazione/integrazione della seconda e terza parte del Curriculum, che potrà avvenire utilizzando il file **“Curriculum Studente_editabile”** allegato a questa Nota secondo una delle seguenti modalità:*

- *tramite la **compilazione offline** del file relativo al Curriculum;*
- *tramite la **compilazione su versione cartacea** del Curriculum.*

Successivamente, il docente individuato in qualità di tutor curerà la consegna del Curriculum compilato nella modalità prescelta presso la segreteria della scuola di iscrizione per il caricamento a sistema delle informazioni relative alle parti di competenza dello studente».



*Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*



Grazie

Corpo ispettivo USR per il Piemonte

E-mail:

corpoispettivo_piemonte@istruzione.it